



Giovanni Tuzet, *Dover decidere. Diritto, incertezza e ragionamento*. Roma: Carocci, 2010, pp. 275.

Il libro raccoglie dodici saggi riguardanti il ragionamento giuridico e l'applicazione del diritto. I temi vengono indagati da tre prospettive tra loro complementari: il ragionamento giudiziale, il rapporto tra le norme e il giudizio, la conoscenza e l'esperienza giuridica. Ad ogni prospettiva adottata corrisponde una parte del libro. La prima parte si intitola "Sul ragionamento giudiziale" e contiene cinque saggi; la seconda si intitola "Sulle norme e il giudizio" e contiene quattro saggi; la terza verte "Sulla conoscenza giuridica" e raggruppa gli ultimi tre saggi.

Oltre che dall'oggetto i contributi raccolti nel volume sono accomunati dal metodo e dal fine. Il metodo al quale la raccolta si ispira è al contempo pragmatista e analitico. Scrive in proposito l'Autore: "Il taglio filosofico seguito in questi scritti [...] potrebbe essere chiamato *Pragmatismo analitico*. Perché 'pragmatismo'? Perché tutto nel mondo si tiene e non dobbiamo dimenticarlo: teoria e prassi, pensiero e azione, conoscenza e valori [...] Perché 'analitico'? Perché se tutto nel mondo è talmente complicato, confuso, intrecciato, allora abbiamo un disperato bisogno di capire e capire in dettaglio, tanto sotto il profilo teorico [...] quanto sotto il profilo pratico [...] l'oscurità è un fatto, la chiarezza è un valore" (p. 11). Lo scopo della raccolta è mostrare "come siano incerti il ragionamento e l'applicazione del diritto" e sottolineare nonostante ciò "la possibilità che siano corretti. La loro correttezza si può misurare rispetto a standard inferenziali che la teoria può chiarire e la prassi elaborare, assumendone la consapevole responsabilità" (11).

L'intento dell'Autore di raccogliere vari saggi caratterizzati da oggetti omogenei, dal comune metodo di indagine e dalla condivisione del fine è riuscito ottimamente. Il teorico del diritto interessato alla lettura troverà nel libro una serie cospicua di spunti critici di rilievo su molti aspetti "tradizionali" e "attuali" del ragionamento giuridico e dell'applicazione del diritto. Nel seguito esamineremo sinteticamente il contenuto di tre saggi (uno per ogni parte che compone il libro) e metteremo in luce come le conclusioni raggiunte in ciascuno di essi sia in piena armonia con il proposito metodologico e teleologico manifestato dall'Autore nell'introduzione e ricordato appena sopra.

Per primo prenderemo in considerazione il quinto scritto: "L'analogia come inferenza complessa". Muovendo dall'affermazione che "Gli usi *argomentativi* dell'analogia hanno [...] lo scopo di trarre delle conclusioni giustificate a partire da date premesse tramite una struttura inferenziale analogica" viene posto l'interrogativo "Ma in cosa consiste appunto una struttura inferenziale analogica?" (le due citazioni sono tratte da p. 91). La risposta fornita è già contenuta nel titolo dell'articolo: l'analogia è una inferenza complessa, sia che si tratti di analogie fattuali, sia che si tratti di analogie valutative. Ciò significa che considerando i tre tipi di inferenza ovvero la deduzione, l'induzione e l'abduzione, si può affermare che il ragionamento analogico ha sia una componente deduttiva, sia una componente induttiva, sia una componente abduttiva. Prendiamo come esempio la seguente analogia valutativa: "Poniamo che *a* stia per il *Trattato di semiotica generale* di Umberto Eco, che *b* stia per *I limiti dell'interpretazione* dello stesso autore e che *c* sia per *Kant e l'ornitorinco* sempre dello stesso autore. Poniamo che io abbia letto e apprezzato *a* e *b* e chiamiamo *Q* tale pro-

prietà di *a* e *b*. Poniamo inoltre che io non abbia letto *c*. Ora la questione è quella di sapere se anche *c* avrà la proprietà *Q*, cioè di essere da me apprezzato. Ancor prima di leggerlo (che sarebbe il modo più affidabile per sapere se *c* possiede *Q*) si potrebbe ragionare per analogia e sostenere che *c* possiede *Q* in quanto ha in comune con *a* e *b* una proprietà rilevante, cioè quella di essere stato scritto dal medesimo autore, Umberto Eco. Chiamando *P* tale proprietà, il ragionamento sarebbe allora il seguente:

(2)
a e *b* hanno la proprietà *Q*
a, *b* e *c* hanno la proprietà *P*

c ha la proprietà *Q*.

La componente *abduttiva* sta nell'individuare in *P* la proprietà rilevante sulla base di cui inferire che anche *c* avrà la proprietà *Q*, cioè che pure *Kant e l'ornitorinco* sarà da me apprezzato in quanto scritto dal medesimo autore di libri da me apprezzati. La componente *induttiva* sta nell'inferire per generalizzazione che tutti i libri scritti da Eco (*P*) avranno la proprietà di piacermi (*Q*) [...] La componente *deduttiva* sta nell'inferire che, sulla base dell'individuazione abduttiva della proprietà rilevante e della seguente generalizzazione induttiva, *c* avrà la proprietà *Q*" (96-97). Ovviamente, ne è ben consapevole l'Autore, il lettore potrebbe restare deluso da un romanzo di Eco, poiché la proprietà rilevante era quella di essere un libro di *filosofia* scritto da Eco.

Si può concordare o meno con questa tesi, ma per il nostro scopo (mettere in luce la coerenza tra finalità complessiva del volume e conclusioni raggiunte nei singoli saggi) sono importanti le parole di chiusura dell'articolo nelle quali incertezza del ragionamento, possibilità di controllo e responsabilità dell'interprete stanno assieme: "ciò che è importante ribadire e che l'analogia, come l'abduzione, non produce *per se* delle conclusioni certe [...] Tuttavia, come per l'abduzione, ciò non costituisce inferenzialmente uno scacco: costituisce piuttosto un principio di *responsabilità inferenziale*" (105).

Per secondo si esamina il saggio n. 7, "Pragmatica dell'indeterminato". Il discorso si snoda attraverso lo studio della nozione di indeterminatezza, della sua rilevanza nel diritto e delle strategie che proprio in ambito giuridico possono essere adottate per ridurre l'indeterminatezza stessa. Assodato che l'indeterminatezza del diritto, intesa come la difficoltà o talvolta l'incapacità di determinare con precisione i casi ai quali le disposizioni si applicano, è un problema col quale ci si deve necessariamente misurare, è altrettanto corretto notare che si tratta di un problema al quale si possono opporre rimedi adeguati. Scrive l'Autore: "crediamo si possa dire che la *diagnosi dell'indeterminatezza del diritto si può sempre – e in certi casi si deve – accompagnare alla prognosi della sua possibile riduzione*. Che non sarà mai esaustiva [...] ma che è pur sempre possibile e preferibile alle determinazioni arbitrarie o basate su criteri extragiuridici" (158). Queste parole inducono ad affermare che l'incertezza è un fatto, la certezza è un valore e soprattutto è un valore ragionevolmente e non ottusamente perseguibile.

Il saggio che chiude il libro (il n. 12) è anche l'ultimo da noi considerato e riguarda "La varietà dell'esperienza". Lo scritto ha una portata teorica e pure di storiografia della cultura giuridica occupandosi del rapporto tra diritto ed esperienza nel pensiero di Oliver Wendell Holmes e in particolare della serrata critica di Holmes al sillogismo giudiziale quale ragionamento in grado di spiegare ciò che i giudici fanno, cioè della capacità del sillogismo di dar conto dell'esperienza giuridica. L'opinione di Holmes conduce

necessariamente verso un inevitabile e radicale scetticismo riguardo alla possibilità di valutare criticamente l'attività giudiziale? Ecco la risposta dell'Autore: "Holmes [...] criticando il modello del sillogismo, aveva certamente ragione se esso viene inteso come descrittivo dell'attività giudiziale [...] Non è vero che i giudici (sempre) sillogizzano [...] Ma sembra più corretto e sensato intenderlo come un modello prescrittivo della decisione giudiziale. A tal punto la disputa sarà sulle sue premesse [...] Se questo è corretto la nozione di esperienza opposta al modello del sillogismo si trova a combattere una battaglia imbarazzante: o colpisce un bersaglio troppo facile [...] o colpisce un bersaglio sbagliato [...] Per la nozione di esperienza [...] l'unica possibilità di uscire degnamente vittoriosa da una battaglia con il sillogismo è quella di presentarsi in chiave prescrittiva, come un modello alternativo e preferibile al sillogismo" (249).

A mo' di chiosa: per quanto il giudice sia chiamato a *dover decidere* trovandosi in una situazione di prevalente incertezza, esso può non farsi travolgere dalla condizione in cui si trova se opera senza sottrarsi alla *responsabilità* del decidere giustificando con argomenti e strumenti appropriati l'attività che compie e gli esiti che ne scaturiscono.

Vito Velluzzi*

Gustavo Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo*. Roma-Bari, Editori Laterza, 2010, pp. 151.

Il titolo dell'opera rivela il tentativo, animato dal profondo sentimento di tolleranza laica proprio dell'Autore, di avviare un dialogo tra Stato e Chiesa, che non parta da reciproci pregiudizi, ma che valorizzi la comprensione delle rispettive problematiche, dei rispettivi punti di vista. *Mettersi nei panni altrui* è un sintetico, ma espressivo, modo di dire che sottolinea l'intenzione di comprendere e vivere gli altri nelle loro principali peculiarità, prima di affermare risolutamente il proprio modo di pensare, i propri interessi; in una parola, il proprio essere. Tollerare per conoscere, conoscere dialogando per comprendersi reciprocamente e consentire una pacifica convivenza od, ancora meglio, una reciproca cooperazione di fronte ai drammatici temi della vita umana. Purtroppo, è bene anticipare subito l'esito della riflessione, il titolo non rispecchia l'esito dell'analisi, non certo per assenza di impegno da parte dell'Autore, ma piuttosto per impossibilità pratica e teorica di conciliare fede e ragione nella prospettiva di una verità, che, per la prima, si presenta sempre assoluta, mentre, per la seconda, può articolarsi in una molteplicità relativistica di affermazioni tutte egualmente vere. Se la tradizione storica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana non faceva presagire nulla di positivo sulla strada di un possibile confronto paritario tra fede e ragione, il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva compiuto un passo importante, si potrebbe dire fondamentale, verso una prospettiva di dialogo costruttivo sia interreligioso, sia tra religione, laici e non credenti. Purtroppo la più recente svolta, animata dal nuovo Pontefice romano, sembra avere richiuso quella porta, che tanto faticosamente era stata aperta, sulla consapevolezza della parzialità e del prospettivismo di qualsiasi punto di vista, anche di quello religioso, anche

* Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza.